

ANTIGONE

Contro l'isolamento

Anno 2024,
XVIV, N. 1





ANTIGONE

RIVISTA «ANTIGONE»

Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario

Sito: <http://www.antigone.it/rivista/>

a cura dell'Associazione Antigone onlus

SEDE LEGALE E OPERATIVA: via Monti di Pietralata n. 16, 00157 Roma

Tel.: 06 4511304; - Fax: 06 62275849

Sito: www.antigone.it; e-mail: segreteria@antigone.it

ANTIGONE EDIZIONI

ISSN 2724-5136

DIRETTORE RESPONSABILE: Claudio Sarzotti (Università di Torino).

CO-DIRETTORE: Stefano Anastasia (Università di Perugia).

COMITATO SCIENTIFICO: Cecilia Blengino (Università di Torino); Anna Maria Campanale (Università di Foggia); Giuseppe Campesi (Università di Bari); Yves Cartuyvels (Université Saint Louis Bruxelles); Amedeo Cottino (Università di Torino); Alessandro De Giorgi (San José State University); Luigi Ferrajoli (Università di Roma Tre); Paolo Ferrua (Università di Torino); Carlo Fiorio (Università di Perugia); José García Añón (Universitat de València) Francesco Maisto (Magistrato); Alberto Marcheselli (Università di Genova); Antonio Marchesi (Università di Teramo); Pio Marconi (Università di Roma La Sapienza); Luigi Marini (Magistrato); Dario Melossi (Università di Bologna); Giuseppe Mosconi (Università di Padova); Mauro Palma (Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale); António Pedro Dores (InstitutoUniversitário de Lisboa); Livio Pepino (ex Magistrato e scrittore); Luigi Pannarale (Università di Bari); Tamar Pitch (Università di Perugia); Ivan Pupolizio (Università di Bari); Franco Prina (Università di Torino); Eligio Resta (Università di RomaTre); Iñaki Rivera Beiras (Universitat de Barcelona); Marco Ruotolo (Università di RomaTre); Alvisè Sbraccia (Università di Bologna); Demetra Sorvatzioti (University of Nicosia); Francesca Vianello (Università di Padova); Massimo Vogliotti (Università Piemonte Orientale); Loïc Wacquant (University of California, Berkeley).

REDAZIONE COORDINATORI: Daniela Ronco (Università di Torino), Giovanni Torrente (Università di Torino).

CORPO REDAZIONALE: Costanza Agnella (Università di Torino), Perla Allegri (Università di Torino), Rosalba Altopiedi (Università del Piemonte Orientale), Carolina Antonucci (Università di Roma "La Sapienza"), Federica Brioschi (Associazione Antigone), Angelo Buffo (Università di Foggia), Chiara De Robertis (Università di Torino), Giulia Fabini (Università di Bologna), Valeria Ferraris (Università di Torino), Patrizio Gonnella (Università di Roma Tre), Susanna Marietti (Associazione Antigone), Simona Materia (Università di Perugia), Michele Miravalle (Università di Torino), Claudio Paterniti Martello (Associazione Antigone), Benedetta Perego (Università di Torino), Simone Santorso (University of Hull), Vincenzo Scalia (University of Winchester), Alessio Scandurra (Università di Pisa), Daniele Scarscelli (Università del Piemonte Orientale), Valeria Verdolini (Università di Milano Bicocca), Massimiliano Verga (Università di Milano Bicocca).

RESPONSABILE EDITING: Serena Ramirez (Università di Torino).

IN COPERTINA: Immagine del Carcere di Milano San Vittore realizzate da Pietro Snider per *Next New Media* e *Antigone* nell'ambito del progetto *Inside Carceri*, <https://www.flickr.com/photos/insidecarceri/8197490558/>.

N. 1/2024 CONTRO L'ISOLAMENTO

a cura di Rachele Stroppa

INDICE

L'isolamento penitenziario; un'introduzione socio-giuridica, di <i>Rachele Stroppa</i>	7
<i>The International Guiding Statement on alternatives to solitary confinement</i> , di <i>Susanna Marietti</i>	19
<i>Isolation and deteriorating conditions for Palestinians in Israeli custody since October 2023</i> , di <i>Oneg Ben Dror</i>	30
<i>Solitary Confinement and the International Guiding Statement on Alternatives</i> , di <i>Juan E. Méndez</i>	46
<i>The banality of torture</i> , di <i>Nuno Pontes</i>	52
Isolare e segregare, residuo del supplizio, di <i>Mauro Palma</i>	68
<i>Decreasing the use of solitary confinement for a safer community</i> , di <i>Rick Raemisch</i>	80
<i>Mapping solitary confinement</i> , di <i>Sharon Shalev</i>	87
L'isolamento penitenziario e l'Osservatorio sulle condizioni di detenzione di Antigone, di <i>Alessio Scandurra</i>	93
Il paradigma dell'esclusione e l'isolamento: nuove chiavi interpretative del fenomeno, di <i>Michele Miravalle</i>	106
L'isolamento come “doppia segregazione”: fra etica e prassi nel carcere dalle tante sofferenze psichiche e sociali, di <i>Grazia Zuffa</i>	121

L'isolamento continuo durante l'esecuzione della sanzione dell'esclusione dalle attività in comune. Requisiti minimi di legalità di una misura di rigore in deroga alle ordinarie regole trattamentali, di <i>Simone Spina</i>	138
Programmi e interventi di contrasto all'isolamento penitenziario in Campania, di <i>Giuseppe Nese, Rosaria Ponticiello, Loredana Cafaro e Stefania Grauso</i>	149
Occhio non vede, cuore non duole?, di <i>Monica Gallo e Luigi Colasuonno</i>	164
La solitudine dell'isolamento; un ostacolo alla riabilitazione, di <i>Moreno Versolato</i>	173
ALTRI SAGGI	178
La lunga marcia della riduzione del danno, di <i>Paolo Nencini</i>	180
RUBRICA GIURIDICA	200
L'utilizzo delle sezioni di isolamento nei processi per tortura seguiti da Antigone, di <i>Simona Filippi</i>	202
AUTORI	211
APPENDICE	215



ISOLARE E SEGREGARE, RESIDUO DEL SUPPLIZIO

*Mauro Palma**

Abstract

The core of the exercise of a power lies in its limit. The Constitution itself has its central axis not only in listing the rights, but also in limiting the powers of each articulation, organ, body of the State. Even the duty to punish the person responsible for a crime should be limited as well as the power to deprive him of personal freedom. A State is democratically strong if it is capable of sanctioning in a contained and useful way. A sanction can never be declined in terms of mere reassurance of the community, damaged by the crime committed, without any possible positive projection of the sanction itself, preventing new crimes together with the reintegration of the person after the execution of the sentence. Isolation, segregation are the opposite of this vision: they focus on exclusion as the main criterion for dealing with a difficulty and not on the potential of an oriented and strategic inclusion. But isolation and segregation are the declaration of failure.

Keywords: solitary confinement, human rights, limit, exclusion

* Mauro Palma è Presidente dello *European Penological Center*, Università Roma Tre. È stato anche Presidente dell'Autorità Garante dei diritti delle persone private della libertà e Presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura.

1. Il limite

Ringrazio dell'invito a discutere di un tema che, in modi diversi, riguarda quasi tutti gli ordinamenti penitenziari europei e non solo. Il tema è quello del limite.

Fermo restando il diritto/dovere di ogni Stato di rispondere alla commissione di un reato con azioni volte a ricostruire la lacerazione del tessuto sociale che esso sempre produce, quale limite ha la risposta possibile? Quali criteri devono guidare tale azione affinché possa restituire fiducia alle vittime, aiuti a ricostruire positivamente il sistema di relazioni e a prevenire il ripetersi della situazione, ma nel contempo non aggiunga ulteriore danno a quello che il reato ha di per sé determinato?

Il tema del limite è quello della costruzione di una risposta che sanzioni, ma che apra anche al reinserimento, così come richiesto da quegli ordinamenti, soprattutto europei, che guardano all'azione positiva dello Stato, non volta cioè a retribuire la società per il danno sofferto con un altro danno, simmetrico, imposto al colpevole, bensì a offrire a essa una prospettiva utile affinché ciò che è accaduto non si ripeta e la lacerazione si ricomponga? Ben avendo presente che anche sul piano preventivo la sanzione penale ha sempre una doppia fisionomia: prevenire i reati e prevenire le reazioni violente a essi e le pene sproporzionate.

Da qui sorgono quattro premesse che nel discutere di pena non devono essere mai dimenticate.

La prima è la previsione legale di ogni sanzione – affermata dall'articolo 7 della Convenzione europea per i diritti umani e ripresa da varie Costituzioni, oltre che dall'articolo 49 nel Capo VI – Giustizia – della Carta dei diritti dell'Unione europea. Inderogabilmente sancita altresì dall'articolo 25 della Costituzione italiana, dagli articoli 5 e 7 della Costituzione francese della V Repubblica, dal primo comma dell'articolo 25 della Costituzione spagnola e così via, ma in particolare dell'articolo 23 dello Statuto della Corte penale internazionale.

La seconda è l'elemento connotativo della sanzione penale nel contesto europeo, centrato su una dimensione positiva, quanto meno in termini di prevenzione generale e speciale, pur con i limiti che tale concetto può determinare. Tale connotazione è assunta come elemento fondante di ogni pena anche in talune Costituzioni, quali quella italiana nel terzo comma dell'articolo 27 e quella spagnola nel secondo comma dell'articolo 25 dove esplicitamente si formula l'orizzonte della risocializzazione (*reeducción y reinserción social*) e si afferma il valore non meramente retributivo della pena limitativa della libertà. Questa finalità si estrinseca in tutte le fasi di una esecuzione penale, non potendo esserci fasi o momenti che esulino da tale principio e che abbiano altre connotazioni, per esempio meramente punitive, prive di una prospettiva più generale.

La terza premessa è costituita dal principio di proporzione di ogni sanzione nonché di ogni misura durante la sua esecuzione. Il

principio di proporzionalità – talvolta riportato, per esempio proprio nella Carta dei diritti dell’Unione europea, come principio di non sproporzionalità – guida ogni forma di esercizio del potere pubblico e si applica in modo particolare laddove è in gioco la privazione della libertà personale. Soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà, quali quelli di acuzie nel caso di persona con problemi di carattere psichico o di agitazione nella complessità della restrizione o di necessario contenimento di espressioni comportamentali non altrimenti riducibili. Per esempio, l’articolo 31 dello Statuto della Corte penale internazionale, fa riferimento proprio all’agire proporzionato dell’esercizio del potere (lettera c) per prevedere un motivo di esclusione dalla responsabilità penale; di converso indica la non proporzionalità della risposta messa in atto davanti a un comportamento anche grave quale motivo di responsabilità penale e tale principio si applica sempre, anche nelle fasi della quotidianità all’interno di strutture privative della libertà personale.

Proprio questo aspetto apre alla quarta premessa, che è quella, appunto, del limite, inteso come impossibilità e inaccettabilità dell’esercizio assoluto del potere sanzionatorio che sempre ha il proprio invalicabile confine nei diritti inalienabili della persona, in quanto *human being*, indipendentemente dalla sua contingente connotazione di innocente o colpevole, libera o detenuta, regolarmente o irregolarmente presente in un territorio. Tra questi diritti inalienabili, vi è la sua integrità psico-fisica.

In una democrazia, il *limite* guida sempre l’agire di ogni istituzione nonché ogni fase e

momento in cui si esercita il potere. Per questo gli ordinamenti delle democrazie costituzionali novecentesche prevedono bilanciamenti dei diversi poteri e il fondamento stesso del diritto e dei poteri che da tali Carte discendono si basano sull’implicita assunzione di un *limite* che definisce l’orizzonte entro cui lo Stato di diritto esercita le sue funzioni. Anche quella di punire. Le necessarie limitazioni nelle modalità di esercizio di taluni diritti nelle situazioni di privazione della libertà non possono mai configurarsi come annullamento della loro dimensione fondante e il *limite* di tali misure è costituito proprio dal riconoscere fattualmente che essi sono diritti e che non cessano di esserlo quando si valica un muro o un cancello per essere ristretti al loro interno. Perché in ambito penale non va mai dimenticato che la privazione della libertà è in sé il contenuto della sanzione e non è la condizione per attuare sanzioni aggiuntive, meno esplicite nelle norme e più a rischio di amministrazione discrezionale: la privazione della libertà è la *sanzione* e non la *condizione* per sanzionare. Si va in carcere perché si è puniti, non per essere puniti.

Quindi, ogni misura restrittiva prevista dal regime interno di un carcere va letta sotto la lente del suo non configurarsi come un’impropria sanzione aggiuntiva, un’ulteriore afflizione, nonostante il suo essere motivata dalla effettiva necessità di garantire condizioni di ordine e sicurezza all’interno di un’istituzione complessa quale è un istituto di pena e dal suo essere proporzionata alle complessive circostanze. Solo così la misura adottata è legittima.

Per esprimere un'opinione rispetto a un determinato regime detentivo adottato da un istituto o sulla base di una circolare dell'autorità amministrativa, va quindi valutato se esso possa andare oltre quel parametro di proporzionalità che la sanzione deve sempre avere o possa addirittura portare a superare quel concetto di *limite*, aggredendo direttamente l'equilibrio psichico e fisico della persona ristretta; al di là dell'inevitabile sofferenza che ogni privazione della libertà personale comporta. Va valutato, quindi, se tale misura evolve di fatto in una impropria *pena corporale*.

2. La corporalità della pena

Gli ordinamenti moderni hanno cancellato la *pena corporale* sin dagli albori delle codificazioni post-illuministe. Perfino i Paesi che hanno a lungo – molto a lungo – conservato la pena capitale hanno escluso ben prima la pena corporale dalle possibili sanzioni. Ciò in base al fatto che la pena corporale, vista come *tormento*, è stata compresa all'interno del concetto di tortura e, come sappiamo, il divieto assoluto di *tortura* ha ben più anni di vita del divieto della pena di morte all'interno dei Paesi che si riconoscono nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e, nel caso europeo, sono parte della Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La Convenzione, infatti, mentre ha vietato sin dalla sua originale adozione nel 1950 tortura e trattamenti o pene inumani o degradanti, ha impiegato più anni e più protocolli per giungere all'eliminazione della pena capitale.

Ma la *pena corporale* non indica soltanto l'aggressione esplicita alla fisicità della persona, bensì anche gli effetti che specifiche condizioni di detenzione o specifici atti contenitivi possono provocare nella sua integrità psichica, al di là di quelle strettamente inerenti alla privazione della libertà in sé, che sempre determina una differente connessione con la propria autodeterminazione e concezione delle proprie potenzialità. Il concetto di *pena corporale* non è, quindi, limitato alle amputazioni o alle fustigazioni o ad altre forme di azioni dirette sul corpo del colpevole. Esso include anche quelle sanzioni che di fatto finiscono per *mutilare* il corpo o la mente per il loro essere imposte in luoghi o secondo modi che aggrediscono le funzioni naturali della persona. Così più volte la Corte di Strasburgo ha condannato gli Stati che hanno previsto nel loro ordinamento privazioni della libertà indeterminate nel tempo, giacché tale elemento può incidere gravemente sull'equilibrio mentale della persona; come pure hanno sanzionato le privazioni della libertà in luoghi non accessibili alla luce naturale o che non permettono mai di esercitare la vista a distanze superiori a qualche metro, per gli effetti che tali condizioni hanno nel mutilare la potenzialità visiva del soggetto.

Analogamente l'attenzione è stata rivolta sia dalla Corte europea che dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura (C.P.T.) sugli effetti del *prolungato isolamento*, quale fattore determinante nel turbamento psichico della persona ristretta e, quindi, da un lato nel rendere impossibile un suo positivo reinserimento al termine della pena,

dall'altro nel suo incidere sulla sua *corporeità* – laddove come corpo intendiamo la complessità intrinseca di soma e *psiche*.

Proprio per questo il tema è stato considerato dalle Regole penitenziarie europee del 2006 anche nella loro revisione del 2020 (*Epr-revised*), affermando il principio di proporzionalità (regole 53.8 e 60.2), il divieto di punizioni corporali e di punizioni collettive (regola 60.3) e la previsione dell'isolamento (*solitary confinement*) solo «in casi eccezionali e per un periodo di tempo che deve essere il più breve possibile» (regola 57.5), ricordando, infatti che «esso può avere effetti negativi per la salute fisica e mentale della persona ristretta»¹. Le stesse regole sottolineano anche il ruolo del medico (regole 43.2 e 43.3) sia nel considerare adeguatamente ogni traccia di possibili maltrattamenti fisici e nel riferire adeguatamente quanto osservato, sia nel valutare complessivamente le condizioni di detenzione e le misure internamente adottate. Ricordano, tra l'altro, che il medico non può mai essere reso direttamente responsabile dell'isolamento, partecipando e esprimendo parere in fase di adozione della

misura, pur mantenendo assoluto il suo potere per la sospensione della misura stessa qualora ne valuti l'insostenibilità della prosecuzione e riaffermando l'obbligo in capo al medico di visitare quotidianamente le persone che sono poste in isolamento qualunque ne sia la motivazione.

Più esplicitamente, le più giovani *Mandela rules* (Regole minime della Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti, dicembre 2015) proibiscono, oltre alle punizioni collettive, alle punizioni corporali, al mantenimento senza acqua o cibo, alla restrizione in una cella senza luce, anche l'isolamento prolungato (regola 43, lettere a-e) precisando che per isolamento prolungato si intende (regola 44) il mantenimento per ventidue o più ore senza contatti con altri (*human contact*) per un periodo superiore a quindici giorni.

La maggiore incidenza di suicidi nelle sezioni di isolamento o comunque nelle condizioni di assoluta segregazione in tutti i Paesi rendono evidente l'intrinseca potenzialità negativa di tale misura.

¹ *Epr-revised* - 60.6.: «60.6.a. L'isolamento, ovvero la reclusione di un detenuto per più di 22 ore al giorno senza un contatto umano significativo, non sarà mai imposto a bambini, donne incinte, madri che allattano o genitori con neonati in carcere. 60.6.b. La decisione sull'isolamento tiene conto dell'attuale stato di salute del detenuto interessato. L'isolamento non sarà imposto ai detenuti con disabilità mentale o fisica quando la loro condizione ne risulterebbe aggravata. Qualora sia stato imposto l'isolamento, la sua esecuzione sarà interrotta o sospesa se le condizioni mentali o fisiche del detenuto si sono deteriorate. 60.6.c. L'isolamento non può essere imposto come punizione disciplinare, se non in casi eccezionali e per un periodo determinato, che deve essere il più breve possibile e non deve mai equivalere a tortura o trattamento o punizione inumana o degradante. 60.6.d. Il periodo massimo per il quale può essere imposto l'isolamento è stabilito dalla legislazione nazionale. 60.6.e. Quando una pena di isolamento è imposta per una nuova infrazione disciplinare a un detenuto che ha già trascorso il periodo massimo in isolamento, tale punizione non deve essere attuata senza prima consentire al detenuto di riprendersi dagli effetti negativi della reclusione precedente periodo di isolamento. 60.6.f. I detenuti in isolamento devono essere visitati quotidianamente, anche dal direttore del carcere o da un membro del personale che agisce per conto del direttore del carcere».

3. Separare, isolare, segregare

Non tutte le forme di separazione di una persona dalle altre si configurano come isolamento. L'uso corretto dei termini aiuta a circoscrivere ciò che si vuole abolire evidenziandone al contempo la sua specificità negativa. Proprio a partire da condivise regole internazionali, va sottolineata la differenza che esse pongono tra isolamento (*solitary confinement*) e separazione dagli altri (*separation*).

La prima misura prevede lo spostamento della persona per la sua sistemazione in reparti particolari: in molti Paesi si tratta di specifiche sezioni, spesso con regole anch'esse specifiche circa l'inserimento o meno in quei programmi che danno senso alla finalità positiva dell'esecuzione penale detentiva. Nella gran parte dei casi sono sezioni "confinare" rispetto alla rimanente area detentiva, talvolta in piani bassi o seminterrati, spesso con accesso tramite percorsi e corridoi che di per sé danno la percezione di un luogo "altro" anche rispetto a quell'altrove che il carcere già di per sé rappresenta. Le persone poste in isolamento sono escluse dalle attività previste nell'Istituto con la partecipazione degli altri²; quasi ovunque questa esclusione determina anche però l'assenza di qualsiasi attività proposta alla persona in isolamento.

Circa la sistemazione di una persona in isolamento, acquista particolare importanza il ruolo del medico. Come si è detto precedentemente, le norme internazionali indicano che il medico, al fine di mantenere

integra la sua relazione con il paziente detenuto, non può far parte del Consiglio di disciplina, chiamato a irrogare tale misura. L'ordinamento italiano ha tardivamente recepito tale indicazione e con il Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123 ha ridisegnato l'assetto del Consiglio di disciplina espungendo dalla platea dei partecipanti la figura del sanitario. Nella Relazione che accompagna il provvedimento si legge opportunamente che:

«Il medico, oltre a non costituire una figura impegnata direttamente nell'osservazione e nel trattamento penitenziario dei detenuti, riveste nei confronti di questi ultimi una posizione professionale che, implicando aspetti di riservatezza e un rapporto fiduciario con gli assistiti, mal si concilia con un suo coinvolgimento in dinamiche inerenti all'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari».

Resta comunque in capo al medico la possibilità di far interrompere in qualsiasi momento – anche nell'immediatezza dell'applicazione del provvedimento – l'isolamento della persona detenuta e resta altresì per il medico il dovere di visita almeno quotidiana della persona isolata, qualunque sia la causa della sua collocazione in tale regime. Questi aspetti di recepimento delle norme internazionali trovano spesso però una inadeguata applicazione in molti Paesi, Italia inclusa, per una serie di motivi che vanno dalla carenza di personale alla tendenza a diversificare le situazioni soggettive sulla base della tipologia

² Nell'ordinamento italiano, tale sanzione si chiama, appunto, «esclusione dalle attività comuni». Cfr. l'elenco delle sanzioni disciplinari riportato nella successiva nota 3.

dell'isolamento (disciplinare, giudiziario, regimentale, sanitario)³.

La seconda misura prevede soltanto la sistemazione in una stanza, separata ma nella stessa sezione, per un periodo di tempo. Qui l'elemento escludente non è presente, anche se la finalità di interruzione della situazione conflittuale è ugualmente raggiunta. La separazione è considerata dalle Regole penitenziarie europee nei sotto-paragrafi del paragrafo 53A⁴.

È evidente che si tratti di una misura di minore impatto perché non decontestualizza la persona e soprattutto non determina una situazione di assoluta specialità quale quella che si configura nello spostamento in un'apposita sezione, ove spesso si realizza una

effettiva segregazione. Sarebbe tuttavia sbagliato non considerare gli effetti che anche questa misura può determinare per una persona con particolare fragilità e, quindi, anch'essa deve essere applicata solo in situazioni di eccezionalità e necessità.

Altro discorso è quello relativo all'isolamento, sulle cui possibili conseguenze il C.P.T. è più volte intervenuto in occasione della redazione dei Rapporti di visita indirizzati ai diversi Stati parte della Convenzione. In particolare, in un documento del 2011 centrato proprio sull'isolamento e le sue possibili conseguenze⁵, ha sottolineato come gli effetti dannosi dell'isolamento aumentano al prolungarsi della misura e soprattutto ha ritenuto assolutamente inaccettabile il caso in

³ Particolarmente emblematica è l'errata comunicazione tuttora riportata dal sito ufficiale del Ministero della giustizia in Italia. Infatti, si riporta innanzitutto la seguente lista delle sanzioni disciplinari: «Le sanzioni, previste dall'art. 39 della legge 26 luglio 1975 n. 354, in ordine progressivo di gravità sono: - il richiamo da parte del direttore, - l'ammonizione da parte del direttore alla presenza del personale e di un gruppo di detenuti internati, - l'esclusione dalle attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni, - l'isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni, - l'esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni». Successivamente si legge: «Le ultime tre sanzioni sono inflitte dal Consiglio di disciplina presieduto dal direttore e composto dal sanitario e dall'educatore. Per l'applicazione della sanzione di esclusione dalle attività in comune è necessaria la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può sopportarla» (il corsivo è mio). È evidente che l'indicazione qui formulata è in netto contrasto con la previsione normativa adottata ben otto anni fa.

⁴ *Epr-revised – 53A*. «Le seguenti disposizioni si applicano alla separazione di un detenuto da altri detenuti come misura speciale di alta sicurezza: a. ai detenuti separati devono essere offerte almeno due ore di contatto umano significativo al giorno; b. la decisione sulla separazione terrà conto dello stato di salute dei detenuti interessati e delle eventuali disabilità che potrebbero renderli più vulnerabili agli effetti negativi della separazione; c. la separazione sarà utilizzata per il periodo più breve necessario al raggiungimento dei suoi obiettivi e sarà regolarmente rivista in linea con tali obiettivi; d. i detenuti separati non saranno soggetti ad ulteriori restrizioni oltre a quelle necessarie per soddisfare lo scopo dichiarato di tale separazione; e. le celle utilizzate per la separazione devono soddisfare gli standard minimi applicabili in queste regole ad altri alloggi per detenuti; f. più a lungo un detenuto è separato dagli altri detenuti, maggiori saranno le misure adottate per mitigare gli effetti negativi della sua separazione massimizzando il contatto con gli altri e fornendo loro strutture e attività; g. ai detenuti separati deve essere fornito, come minimo, materiale di lettura e l'opportunità di fare esercizio fisico per un'ora al giorno, come specificato per i detenuti nelle Regole 27.1 e 27.2; h. i detenuti separati devono essere visitati quotidianamente, anche dal direttore del carcere o da un membro del personale che agisce per conto del direttore del carcere; i. quando la separazione arreca pregiudizio alla salute fisica o psichica del detenuto, si provvede a sospenderla o a sostituirla con misura meno restrittiva; l. ogni detenuto separato avrà il diritto di reclamo nei termini stabiliti dalla regola 70».

⁵ C.P.T. (2011)28 – parte 2.

cui la sua durata sia nei fatti indeterminata⁶. L'isolamento, si legge nel documento:

«Può sollevare di per sé una serie di interrogativi riguardanti il divieto della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. Può, inoltre, offrire l'opportunità di infliggere maltrattamenti deliberati ai detenuti, lontano dall'attenzione degli altri detenuti e del personale carcerario. È di conseguenza al centro delle preoccupazioni del C.P.T. e, nel corso di ogni visita, le delegazioni hanno l'obiettivo di intervistare i detenuti in isolamento, per esaminare le loro condizioni di detenzione e il loro trattamento e verificare le procedure relative all'adozione del provvedimento di isolamento ed il suo riesame».

Il Comitato ha auspicato la drastica riduzione del ricorso all'isolamento, nella prospettiva della sua abolizione.

I criteri che il documento indica per l'isolamento e, più in generale per le misure restrittive, sono sintetizzabili nell'acronimo PLANN (*Proportionate, Lawful, Accountable, Necessary, Non discriminatory*), che indica i caratteri che ogni misura restrittiva – l'isolamento in modo specifico – deve avere per non porsi in contrasto con l'inderogabile obbligo fissato dall'articolo 3 della Convenzione europea per i diritti umani. Deve perciò essere:

– *proporzionata*: ogni restrizione supplementare dei diritti di un recluso deve essere correlata ai danni reali o potenziali causati o che

potrebbero essere causati dal suo comportamento (o al danno potenziale al quale è esposto) in ambito carcerario;

– *legittima*: l'ordinamento interno deve prevedere delle disposizioni legislative per disciplinare ciascun tipo di isolamento autorizzato e tali disposizioni devono essere ragionevoli (qui si pone il problema della distinzione tra legalità di una misura, nel senso della sua previsione normativa, e complessiva legittimità della misura stessa, nel senso che la sua applicazione al caso specifico non determini una situazione complessivamente in contrasto con la tutela della sua dignità e della sua integrità fisica e psichica. La legalità della misura implica la previsione normativa del diritto della persona detenuta di contestare il provvedimento e l'obbligo di comunicare alla persona detenuta le motivazioni più dettagliate possibili della decisione);

– *giustificabile (accountable)*: la procedura e la relativa documentazione devono essere complete e trasparenti, inclusi i tentativi di dialogare con la persona detenuta per la possibile interruzione della misura;

– *necessaria*: la regola esplicita che vengano consentite unicamente le restrizioni necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza in carcere. Così precisa il documento: «Queste devono essere correttamente applicate e secondo modalità conformi alle esigenze della giustizia, si applica ugualmente ai detenuti sottoposti

⁶ Si legge nel documento: «Il C.P.T. ritiene che la durata massima di una misura di isolamento non possa superare i 14 giorni per una determinata infrazione disciplinare e che dovrebbe essere preferibilmente più corta. Ritiene che debba essere vietato imporre sanzioni disciplinari successive che si traducano in un periodo di isolamento ininterrotto superiore a questa durata massima».

all'isolamento. Di conseguenza, durante l'isolamento, non dovrebbe, per esempio, essere applicata nessuna soppressione automatica del diritto di visita, di accesso al telefono e di corrispondenza»;

– *non discriminatoria*: l'applicazione sistematica a particolari gruppi di detenuti, per esempio sulla base del titolo di reato è vietata.

Questi parametri sono considerati indicativi per tutti i diversi tipi di isolamento che si riscontrano: l'isolamento giudiziario in sede d'indagine, l'isolamento disciplinare, l'isolamento amministrativo che è spesso quello che maggiormente si presta a periodi prolungati, l'isolamento con funzione protettiva. Cioè per tutte le forme previste la gran parte dei sistemi penitenziari in Europa e fuori di essa.

4. Il mutato paradigma

Tuttavia, si apre proprio qui la questione della complessiva legittimità di una misura legale, quale è l'isolamento nell'ordinamento di quasi tutti i Paesi del nostro continente. Già precedentemente ho sottolineato come un singolo provvedimento legale o un insieme di provvedimenti, ciascuno legale e correttamente adottato, possono determinare una complessiva situazione di non legittimità, nell'applicazione alla singola persona: diviene rilevante la conoscenza della persona e l'individuazione di sue possibili fragilità.

Tema, quest'ultimo, che assume una rilevanza specifica nel considerare gli effetti che una misura stringente come l'isolamento ha sulla tendenza al suicidio⁷.

Mi è capitato altre volte di dire che i suicidi in un carcere non interrogano solo chi ha la responsabilità diretta del luogo e della misura – cioè chi ne determina politicamente il profilo e che, conseguentemente, ne amministra lo svolgersi – perché interroga tutta la collettività esterna che del simbolismo della pena è produttrice ed elemento consolidante. Innanzitutto, interrogano sulla sensatezza del tempo recluso, perché la sottrazione del tempo soltanto in funzione del vuoto non è accettabile ed è prodromica alla percezione del proprio annullamento. Questo richiamo alla motivazione richiede, quindi, la capacità del dare senso al proprio tempo e di non renderlo solo espropriazione: l'isolamento è il massimo dell'espropriazione del tempo.

L'analisi dei casi di suicidi in carcere – nei diversi anni recenti – conferma questa necessità di un discorso pubblico diverso sulla pena, non ristretto ai pochi da sempre attenti a questo tema, e soprattutto non connotato ideologicamente, ma riportato nel solco dell'utilità della funzione penale, dei suoi limiti, delle sue necessità: della dimensione non meramente segregante della detenzione.

Richiama altresì un principio per il superamento delle difficoltà anche gravi che sia fondato sull'*inclusione* e non sull'*esclusione*.

⁷ Nell'analisi che il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ha fatto relativamente agli 85 suicidi del 2022 (l'anno con percentuale anche relativa più alta dell'ultimo periodo) è risultato che circa il 62% delle persone che si sono suicidate lo hanno fatto nei primi sei mesi della detenzione (15 nei primi dieci giorni) e che ben 11 persone si sono suicidate durante il loro isolamento.

Sembrava un principio acquisito nei decenni recenti, tale da caratterizzare paradigmaticamente la modalità con cui affrontare le situazioni difficili e complesse, dei singoli, dei gruppi, dei luoghi *altri*. Oggi, invece, il paradigma sembra mutato: la tendenza a escludere, a separare, tende a riaffermarsi e rende difficile – anche se urgente e necessaria – la campagna per l’abolizione dell’isolamento.

La parola *inclusione* deve essere affermata con continuità, per indicare, paradigmaticamente appunto, la modalità con cui affrontare le difficoltà che una società complessa presenta. È invece una parola attualmente oscurata e posta in crisi dall’evidente tendenza a misurarsi con tali difficoltà (pur innegabili) con impostazioni centrate sull’esclusione e sulla separazione. Questo atteggiamento, crescente, rappresenta un’inversione rilevante rispetto a quel segno culturale che, a partire dal dibattito dei primi anni Settanta, aveva portato a misurarsi con le difficoltà stesse, considerandole nella loro connessione sociale e individuando proprio in tale contestualizzazione le vie per superare le problematicità da esse rappresentate. L’approccio inclusivo era stato, per esempio, in molti Paesi, a cominciare dall’esperienza italiana rispetto al disagio psichico e alla stessa malattia mentale, alla base del superamento di una logica di intervento psichiatrico in cui la sovrapposizione incongrua tra funzione medica e funzione di controllo determinava l’esclusione manicomiale e la cristallizzazione della separazione. Da qui, negli anni si è sviluppata la critica a ogni realtà istituzionale “totale”, foriera di uniformità omologante al proprio interno e, quindi, di

“alterità” separata. In un ambito diverso, socialmente rilevante, quale quello del diritto di tutti all’istruzione, proprio il principio dell’inclusione è stato fondante per l’abbandono della differenziazione di percorsi sulla base delle presunte disabilità, preludio di ulteriori separazioni sin dalla prima età, così come per la valorizzazione e il potenziamento di strutture territoriali e sociali che, proprio nella loro funzione intermedia di intercettazione della difficoltà dal suo primo manifestarsi sono maggiormente in grado di fornire supporto e controllo. Anche l’impianto complessivo dell’ordinamento penitenziario italiano del 1975 è figlio di questa volontà inclusiva.

Questa impostazione è però progressivamente messa in crisi, oggi, anche in dibattiti sui mezzi di informazione, a partire da una apparente quanto ambigua volontà di maggiore individualizzazione dell’attenzione e finalizzazione dei relativi interventi. Così si enfatizzano, in molti Paesi, anche in quelli che avevano scelto ordinamenti penitenziari centrati su un’idea di pena non strettamente retributiva, gli insuccessi dei modelli inclusivi e si cerca di settorializzare, differenziare. In fondo, sebbene non esplicitamente, si tende a spingere sempre più al di là del visibile le criticità che una società complessa porta inevitabilmente con sé. Il visibile è sempre interrogante e l’opacità della collocazione in un mondo preventivamente visto e fatto percepire come *altro* diminuisce la necessità di porsi interrogativi e tale apparente minore consapevolezza viene fatta leggere come maggiore sicurezza. Ci sono molti mondi *altri* che l’esclusione determina nel nostro

presente: non solo il carcere, ma anche i Centri per migranti, le zone di non ammissione negli aeroporti, le strutture sanitarie chiuse: in essi sono ospitate, detenute o trattenute – più propriamente rinchiusi – persone anch'esse percepite come *altre*, per quanto commesso, per provenienza da mondi lontani, per diversità culturale, per stile di vita, soprattutto per l'essere deviante rispetto a un presunto concetto di normalità, visto come pre-requisito per ordine e sicurezza interna.

Isolare è strumento centrale di questo paradigma separante. Ma gli effetti positivi del settorializzare, circoscrivere, separare – cioè di riduzione della conflittualità che la persona posta, appunto, in una forma separata dagli altri, totalmente gestita e spesso con una interruzione di ogni significatività del proprio tempo – non sono mai documentati. Al contrario sono ben documentati gli effetti negativi che tale situazione produce. Spesso quello del non ritorno. In carcere, raramente per le persone isolate, a volte ripetutamente, si registra un ritorno positivo alla quotidianità condivisa; la loro presenza in queste sezioni distanti e diverse finisce invece per essere vista anche da chi opera nell'Istituto quasi come una peculiarità di quella specifica reclusione. Un sotto-carcere escluso all'interno dell'esclusione che il carcere stesso costituisce. C'è da chiedersi se questo effetto – l'annientamento, l'inibizione – non sia a volte l'obiettivo, implicito, anche non riconosciuto, finanche involontario a volte, dell'idea stessa dell'isolare. Quasi una dichiarazione di non appartenenza neppure alla comunità ristretta dei reclusi.